Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 115 del 20 maggio 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 39

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

Concorso pubblico, per esami a diciotto posti di archivista di Stato nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventuno posti di architetto nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di ispettore archeologo nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore storico dell'arte nel ruolo del personale della carriera direttiva.

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	Numero di posti
Campania	5
Emilia-Romagna	2
Liguria	1
Lombardia	2
Piemonte	1
Sardegna	1
Toscana	5
Umbria	1
Veneto	4
Totale	22

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola regione che dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in scienze bancarie o in discipline economiche e sociali;

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque. Per le categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né essere stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione del concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso consiglieri, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre al giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti devono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione; non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione, ovvero prodotte per regioni non elencate nell'art. 1; qualora nella domanda vengano indicate più regioni la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in pocsesso di tutti i requisiti non sara ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prèstano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3. comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma delle prove

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma.

Prove scritte:

a) diritto amministrativo e costituzionale;
b) diritto privato.

Le prove scritte avranno la durata di otto ore.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) legislazione concernente la tutella dei beni culturali.

Art. 6.

Diario delle prove scritte

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1986 saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgerà la prova scritta.

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, nonché della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso consiglieri, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Con decreto ministeriale sono approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina in prova
Presentazione dei documenti di rito

Il decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie regionali è immediatamente efficace.

I candidati che hanno superato le prove sono nominati consiglieri in prova, nell'ordine di iscrizione nelle graduatorie, nei limiti dei posti disponibili negli organici regionali e man mano che si verificano ulteriori disponibilità anche ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, con assegnazione in servizio presso istituti con sede nella regione per la quale hanno concorso.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Contestualmente alla chiamata in servizio i candidati sono invitati a produrre, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego di seguito elencati:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I candidati, che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici devono attestare che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificati dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civile devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria di cui al primo comma del presente paragrafo *f)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i nominati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il certificato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la indicazione del trattamento economico in godimento, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioe copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valido il certificato di congedo illimitato.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *h)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'assunzione in servizio.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre unicamente i documenti di cui alle lettere *f), g)* e *h)*.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f)* ed *i)* un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni, a pena di decadenza dalla nomina.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata produzione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza dalla nomina.

Le prestazioni di servizio reso fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio ai nuovi assunti si provvede, sino all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, mediante apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Durante il primo quinquennio di servizio i nominati non potranno ottenere il trasferimento a regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 158

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministro per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso consiglieri -
Via del Collegio Romano, 27 -
00186 ROMA

Il sottoscritto (1)............
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a ....
.... (provincia di ....)
il .... residente in ....
provincia .... via .... n. ......
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2)............

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per la regione............;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo............;
4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (3)............;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . ; conseguito presso .... nell'anno scolastico . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente. . . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma .... (4)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma ....

---

(1) Scrivere in stampatello.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano sevizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2740

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di archivista di Stato nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integráta dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 22 agosto 1965, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto concorso pubblico, per esami, su base regionale, a complessivi diciotto posti di archivista di Stato in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	Numeri dei posti
Basilicata	1
Calabria	2
Campania	3
Emilia-Romagna	2
Friuli-Venezia Giulia	2
Liguria	2
Lombardia	1
Molise	1
Piemonte	1
Sardegna	1
Toscana	1
Veneto	1
Totale . . .	18

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola regione che dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia o in lettere o in filosofia o in storia, oppure di laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la facoltà di magistero.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35.

Per le categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nè essere stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione del concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande. Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso archivista di Stato - Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione; non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione, ovvero prodotte per regioni non elencate nell'art. 1; qualora nella domanda vengano indicate più regioni la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il posseso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'isstituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma delle prove

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

a) storia d'Italia dalla caduta dell'impero romano d'occidente ai nostri giorni;

b) storia del diritto italiano, con particolare riferimento alle fonti ed al diritto pubblico, sino agli attuali ordinamenti.

Le prove scritte avranno la durata di 8 ore.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto costituzionale e organizzazione della pubblica amministrazione;

b) archivistica e vigente legislazione archivistica;

c) nozioni di contabilità di Stato;

d) lettura e versione orale di un brano di latino;

e) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o spagnolo o tedesco);

f) altra lingua straniera tra quelle indicate precedentemente a scelta del candidato (prova facoltativa);

g) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

h) legislazione concernente la tutela dei beni culturali.

Art. 6.

Diario delle prove scritte

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1986 saranno indicati il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgerà la prova pratica.

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 7.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte nonché della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso archivista di Stato - Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma, entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

Con decreto ministeriale sono approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina in prova.
Presentazione dei documenti di rito

Il decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie regionali è immediatamente efficace.

I candidati che hanno superato le prove sono nominati archivisti di Stato in prova, nell'ordine di iscrizione nelle graduatorie, nel limmite dei posti disponibili negli organici regionali e man mano che si verificano ulteriori disponibilità anche ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, con assegnazione in servizio presso Istituti con sede nella regione per la quale hanno concorso.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Contestualmente alla chiamata in servizio i candidati sono invitati a produrre, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego di seguito elencati:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I candidati, che hanno superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici devono attestare che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificati dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attidudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria di cui al primo comma del presente paragrafo *f)*, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i nominati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il certificato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la indicazione del trattamento economico in godimento, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare miliare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valido il certificato di congedo illimitato.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *h)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'assunzione in servizio.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre unicamente i documenti di cui alle lettere *f), g),* e *h).*

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f)* e *i)* un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d),* ed *e)* purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni a pena di decadenza dalla nomina.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata produzione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza dalla nomina.

Le prestazioni di servizio rese fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio ai nuovi assunti si provvede, sino all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, mediante apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Durante il primo quinquennio di servizio i nominati non potranno ottenere il trasferimento a regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Registro n. 6 Beni Culturali, foglio n. 159

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso archivista di Stato - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto (1) .... (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a .... (provincia ....) il .... residente in.. (provincia di ....) via.................................. n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di archivista di Stato in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, perché (2)..

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per la regione ....

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (3) ....;

5) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... conseguito presso................................ nell'anno scolastico ....

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta;

Data, ...

Firma (4)..

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma ....

---

(1) Scrivere in stampatello.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2741

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventuno posti di architetto nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, che fissa in quaranta anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera di architetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a complessivi ventuno posti di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero peri beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	Numero di posti
Basilicata	1
Calabria	2
Campania	2
Emilia-Romagna	4
Friuli-Venezia Giulia	2
Liguria	1
Lombardia	1
Piemonte	2
Sardegna	2
Toscana	1
Veneto	3
Totale . . .	21

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola regione che dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in architettura e in ingegneria civile edile.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta. Tale limite massimo può essere elevato a quarantacinque anni, esclusivamente nei confronti di mutilati e invalidi di guerra e di coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né essere stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione del concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili
Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, devono essere spediti esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso architetti, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre al giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti devono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione: non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione, ovvero prodotte per regioni non elencate nell'art. 1; qualora nella domanda vengano indicate più regioni, la domanda, sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei titoli che i candidati producono ai fini della valutazione di cui al successivo art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma delle prove

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema concernente un caso di consolidamento restaurativo di un edificio monumentale o di parte di esso

2) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Le prove scritte avranno la durata di 8 ore.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) discussione sulle prove grafiche;

2) colloquio su temi di storia dell'architettura;

3) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

4) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 5 decimi per titoli accademici, amministrativi, scientifici e professionali che i concorrenti ritengono presentare.

Non saranno valutati i titoli che non siano conformi alle vigenti leggi sul bollo.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, né è consentito fare riferimento a documenti a qualsiasi titolo depositati agli atti dell'amministrazione.

Art. 7.

Diario delle prove scritte

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1986 saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e del punteggio attribuito ai titoli, nonché della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 9.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso architetti, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sucessive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli, di cui all'art. 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale sono approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina in prova
Presentazione dei documenti di rito

Il decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie regionali è immediatamente efficace.

I candidati che hanno superato le prove sono nominati architetti in prova, nell'ordine di iscrizione nelle graduatorie, nei limiti dei posti disponibili negli organici regionali e man mano che si verificano ulteriori disponibilità anche ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, con assegnazione in servizio presso istituti con sede nella regione per la quale hanno concorso.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Contestualmente alla chiamata in servizio i candidati sono invitati a produrre, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego di seguito elencati:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici devono attestare che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificati dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civile devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria di cui al primo comma del presente paragrafo *f)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i nominati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il certificato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la indicazione del trattamento economico in godimento, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valido il certificato di congedo illimitato.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *h)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'assunzione in servizio.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre unicamente i documenti di cui alle lettere *f), g)* e *h)*.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f)* ed *i)* un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per parteciare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni, a pena di decadenza dalla nomina.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata produzione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza della nomina.

Le prestazioni di servizio reso fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio ai nuovi assunti si provvede, sino all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, mediante apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Durante il primo quinquennio di servizio i nominati non potranno ottenere il trasferimento a regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 160

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso architetti - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto (1)..........
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a..........
.... (provincia di..........)
il .... residente in..........
provincia .... via.......... n. ......
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventuno posti di architetto in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2)..........

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per la regione.. ;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo... ;
4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (3).. ;
5) è in possesso del seguente titolo di studio................................. ; conseguito presso .... nell'anno scolastico.............. ;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente.. ;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:.. ;
8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;
10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.
11) il sottoscritto allega i titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice e il relativo elenco (4).

Data, ...

Firma .... (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma ....

---

(1) Scrivere in stampatello.
(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.
(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(4) Allegare all'istanza i titoli di cui all'art. 6 del bando eventualmente posseduti e il relativo elenco.
(5) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano sevizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2742

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di ispettore archeologo nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, che fissa in quaranta anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera di ispettore archeologo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a complessivi nove posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero peri beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	Numero di posti
Abruzzo	2
Campania	2
Lombardia	1
Umbria	1
Toscana	3
Totale	9

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola regione che dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in lettere o filosofia, o in storia, indirizzo antico, integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta. Tale limite massimo può essere elevato a quarantacinque anni, esclusivamente nei confronti di mutilati e invalidi di guerra e di coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né essere stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione del concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili
Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, devono essere spediti esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso ispettore archeologo, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti devono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione; non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione, ovvero prodotte per regioni non elencate nell'art. 1; qualora nella domanda vengano indicate più regioni, la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei titoli che i candidati producono ai fini della valutazione di cui al successivo art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma delle prove

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale di archeologia greca, italica o romana;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimentii tecnici ed amministrativi, nonché ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti;

Le prove scritte avranno la durata di otto ore.

Colloquio:

1) le stesse materie delle prove scritte con domande che valgono ad estendere l'accertamento della preparazione del candidato nei campi storico, epigrafico e filologico, nonché del possesso di almeno elementari conoscenze delle culture preistoriche e con la presentazione di materiale sia direttamente sia per mezzo di riproduzioni;

2) lettura e traduzione di un brano greco o di un brano latino;

3) elementi di metodologie della conservazione e restauro di oggetti e monumenti archeologici;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero dei beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 5 decimi per titoli accademici, amministrativi, scientifici e professionali che i concorrenti ritengono presentare.

Non saranno valutati i titoli che non siano conformi alle vigenti leggi sul bollo.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, né è consentito fare riferimento a documenti a qualsiasi titolo depositati agli atti dell'amministrazione.

Art. 7.

Diario delle prove scritte

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1986 saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e del punteggio attribuito ai titoli, nonché della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 9.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso ispettore archeologo, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sucessive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli, di cui all'art. 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale sono approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina in prova
Presentazione dei documenti di rito

Il decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie regionali è immediatamente efficace.

I candidati che hanno superato le prove sono nominati ispettori archeologi in prova, nell'ordine di iscrizione nelle graduatorie, nei limiti dei posti disponibili negli organici regionali e man mano che si verificano ulteriori disponibilità anche ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, con assegnazione in servizio presso istituti con sede nella regione per la quale hanno concorso.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Contestualmente alla chiamata in servizio i candidati sono invitati a produrre, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego di seguito elencati:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici devono attestare che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificati dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civile devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria di cui al primo comma del presente paragrafo *f)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i nominati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il certificato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, rilasciato dalla competente autorità scolastica e dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la indicazione del trattamento economico in godimento, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valido il certificato di congedo illimitato.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *h)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'assunzione in servizio.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre unicamente i documenti di cui alle lettere *f), g)* e *h)*.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f)* ed *i)* un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni, a pena di decadenza dalla nomina.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata produzione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza della nomina.

Le prestazioni di servizio reso fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio ai nuovi assunti si provvede, sino all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, mediante apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Durante il primo quinquennio di servizio i nominati non potranno ottenere il trasferimento a regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 161

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II Concorso ispettore archeologo - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto (1) .... (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... provincia .... via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per la regione ....;

2) è cittadino italiano;

3) e iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (3) ....;

5) è in possesso del seguente titolo di studio ....; conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

11) il sottoscritto allega i titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice e il relativo elenco (4).

Data, ...

Firma .... (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma ....

---

(1) Scrivere in stampatello.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Allegare all'istanza i titoli di cui all'art. 6 del bando eventualmente posseduti e il relativo elenco.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano sevizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2743

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore storico dell'arte nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, che fissa in quaranta anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera di ispettore storico dell'arte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, su base regionale, a complessivi dieci posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Regione	Numero di posti
Campania	1
Liguria	2
Lombardia	2
Molise	1
Piemonte	1
Toscana	2
Veneto	1
Totale posti . . .	10

La partecipazione al concorso è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola regione che dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in lettere o filosofia o laurea in materie letterarie o in pedagogia, rilasciata dalla facoltà di magistero o in Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta. Tale limite massimo può essere elevato a quarantacinque anni, esclusivamente nei confronti di mutilati e invalidi di guerra e di coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, né essere stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli valutabili
Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente ai titoli di cui al successivo art. 6, devono essere spediti esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso ispettore storico dell'Arte, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato schema, gli aspiranti devono dichiarare:

a) la regione per la quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di una sola regione; non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione, ovvero prodotte per regioni non elencate nell'art. 1; qualora nella domanda vengano indicate più regioni, la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per la regione indicata per prima;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso che abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito; il corso di perfezionamento o di specializzazione con l'indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco dei titoli che i candidati producono ai fini della valutazione di cui al successivo art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma delle prove

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un importante argomento di storia dell'arte italiana;

2) analisi storica e scientifica sulla base di riproduzione fotografiche, di alcune opere d'arte italiana di varie epoche e scuola, anche in rapporto allo stato di conservazione e ad eventuali restauri;

Le prove scritte avranno la durata di 8 ore.

Colloquio:

1) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione storica del concorrente e la sua conoscenza della storia dell'arte con particolare approfondimento di quella italiana e una conoscenza delle pubblicazioni e della biografia più recente, relativamente ai problemi storiografici e alle maggiori personalità artistiche;

2) argomenti relativi a gallerie e complessi artistici italiani ed alla loro importanza, nonchè ai loro ordinamenti, alla catalogazione e schedatura delle opere e degli oggetti d'arte;

3) interrogazioni su materiale vario artistico che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, con riferimento alla conservazione ed al restauro delle opere d'arte e sui procedimenti tecnici relativi alla pittura, scultura, e arti cosidette minori nelle diverse epoche;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Titoli valutabili ai fini del concorso

In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la commissione esaminatrice dispone, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686, di un massimo di 5 decimi per titoli accademici, amministrativi, scientifici e professionali che i concorrenti ritengono presentare.

Non saranno valutati i titoli che non siano conformi alle vigenti leggi sul bollo.

Non saranno valutati i titoli che per qualsiasi motivo non verranno trasmessi entro il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, né è consentito fare riferimento a documenti a qualsiasi titolo depositati agli atti dell'amministrazione.

Art. 7.

Diario delle prove scritte

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1986 saranno indicati il giorno, l'ora ed i locali in cui si svolgeranno le prove scritte.

I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nel locale, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8.

Colloquio

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte e del punteggio attribuito ai titoli, nonché della sede e del giorno in cui dovranno sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 9.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso architetti, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sucessive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano documentati entro i termini di cui al primo comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli, di cui all'art. 6 del presente bando.

Con decreto ministeriale sono approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina in prova
Presentazione dei documenti di rito

Il decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie regionali è immediatamente efficace.

I candidati che hanno superato le prove sono nominati ispettori storici dell'arte in prova, nell'ordine di iscrizione nelle graduatorie, nei limiti dei posti disponibili negli organici regionali e man mano che si verificano ulteriori disponibilità anche ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, con assegnazione in servizio presso istituti con sede nella regione per la quale hanno concorso.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Contestualmente alla chiamata in servizio i candidati sono invitati a produrre, entro il primo mese di servizio, i documenti di rito attestanti

il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego di seguito elencati:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I candidati, che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici devono attestare che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificati dei carichi pendenti;

f) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Il certificato deve contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civile devono produrre una dichiarazione, rilasciata dall'autorità sanitaria di cui al primo comma del presente paragrafo *f)*, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i nominati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

g) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il certificato che sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, rilasciato dalla competente autorità scolastica, e dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la indicazione del trattamento economico in godimento, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valido il certificato di congedo illimitato.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *h)* debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno dell'assunzione in servizio.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre unicamente i documenti di cui alle lettere *f), g)* e *h)*.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f)* ed *i)* un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Nel caso che la documentazione prodotta sia incompleta o affetta da vizio sanabile, i nuovi assunti saranno invitati a regolarizzarla entro il termine di trenta giorni, a pena di decadenza dalla nomina.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo oppure la mancata produzione della documentazione richiesta e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti, o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza dalla nomina.

Le prestazioni di servizio reso fino alla relativa comunicazione sono comunque compensate.

Al pagamento dello stipendio ai nuovi assunti si provvede, sino all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, mediante apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Durante il primo quinquennio di servizio i nominati non potranno ottenere il trasferimento a regione diversa da quella per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1986
Registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 162

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Concorso ispettore storico dell'arte - Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
(le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a ....
.... (provincia di ....)
il .... residente in ....
provincia .... via .... n. ......
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per la regione ....;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (3) ....;
5) è in possesso del seguente titolo di studio ....;
conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ...;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta;

11) il sottoscritto allega i titoli da sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice e il relativo elenco (4).

Data, ...

Firma ... (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni ... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma ...

(1) Scrivere in stampatello.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Allegare all'istanza i titoli di cui all'art. 6 del bando eventualmente posseduti e il relativo elenco.

(5) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano sevizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2744

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651734) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.